

**PROCEDIMENTO N. 5/2023 DEL REGISTRO DEGLI AFFARI EX ART. 9 D.M.
202/2014**

* * *

Relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi

Ill.mo Giudice Delegato, i sottoscritti

- **Dott. Gianfilippo Capriotti** (C.F.: CPR GFL 72E04 H501L), con studio in Romain Piazza Annibaliano n. 18, PEC gianfilippo.capriotti@pec.it;
 - **Dott. Filippo Mengucci** (C.F.: MNG FPP 68P27 H501E), con studio in Romain Lungotevere dei Mellini n. 45, PEC filippo.mengucci@fcpec.it;
- nella loro qualità di Gestori della Crisi del procedimento, PEC 1005_2023rdc@pec-gestorecrisi.it sopra individuato.

PREMESSO CHE

- con istanza del 30/03/2023 il Sig. Roberto Ghirighini, d'ora in poi anche denominato "debitore", nato a Roma (RM) il 04/11/1967 [REDACTED] ed ivi residente in Circonvallazione Trionfale n. 88, per il tramite del proprio legale Avv. Michele Ponzetti (C.F.: PNZ MHL 83T02 H501K) del Foro di Roma ritualmente costituito, chiedeva all'OCC dell'ODCEC di Roma di nominare un Gestore della Crisi avente i requisiti previsti dalla legge, al fine di accedere alla procedura di "Ristrutturazione dei debiti del consumatore", ai sensi dell'art. 67 e seguenti del D.lgs. n. 14/2019;
- la predetta istanza veniva accompagnata da una breve descrizione delle attività e passività del debitore;
- il referente dell'OCC dell'ODCEC di Roma, nella persona del Dott. Marco Carbone, in data 06/04/2023 nominava gli scriventi quali Gestori della Crisi nel procedimento sopra individuato (**All. 1**);
- in data 07-08/04/2023 i sottoscritti Gestori della Crisi accettavano l'incarico e prendevano visione del fascicolo telematico presente sulla piattaforma informatica (**All. 2**);

VERIFICATO CHE

- l'odierno istante dichiarava di versare in una situazione di sovraindebitamento, così come precedentemente definita dall'art. 6, co. 2-3 L. 3/2012, ed oggi definita all'art. 2, comma 1, lett. c) del CCII, versando in stato di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed i mezzi per farvi fronte, e non riuscendo ad adempiervi puntualmente;
- sussistono per il debitore le condizioni previste dall'art. 67 del CCII;
- l'istante rientra nella categoria dei “consumatori” in quanto non svolge e non ha svolto attività d'impresa nell'ultimo ventennio, come da interrogazione presso CCIAA allegata (**All. 3**);
- è lavoratore dipendente a tempo indeterminato presso una nota società calcistica a far data dal 2000, con qualifica “impiegato” e mansioni di portierato e pertanto, è qualificabile a tutti gli effetti come consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) del CCII;
- il ricorrente non risulta assoggettabile alle procedure di liquidazione giudiziale (di cui agli artt. 121 e seguenti del CCII), alla liquidazione coatta amministrativa (di cui agli artt. 293 e seguenti del CCII) o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, essendo i debiti contratti dall'istante estraneo ad ogni forma di attività imprenditoriale e/o professionale;
- il debitore dispone di un attivo patrimoniale costituito esclusivamente da redditi da lavoro dipendente;
- il debitore è residente con la [REDACTED] titolare di pensione e del contratto di locazione dell'immobile [REDACTED] condotto in locazione con contratto di durata quadriennale recentemente rinnovato e in scadenza il 30/04/2027 (**All. 4-5**);
- l'istante non ha fatto ricorso negli ultimi 5 anni a procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012 o procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui agli artt. 65 e seguenti del CCII;
- il debitore ha dichiarato di non aver subito, per cause a sé imputabili, uno dei provvedimenti di cui artt. 70 e 72 del CCII (**All. 6**);
- il debitore si è impegnato a fornire il supporto e la collaborazione necessaria all'OCC ed ai Gestori della Crisi per la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale;
- la genesi dello stato di sovraindebitamento in cui attualmente versa il Sig. Ghirighini è

da attribuire [REDACTED]
[REDACTED] (All. 7);

- i predetti [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] (All. 8).

CONSIDERATO CHE

- la procedura si presentava alquanto complessa per la presenza di soli redditi di lavoro dipendente a fronte di una pluralità di debiti finanziari contratti negli anni, e per la presenza della intervenuta cessione del quinto dello stipendio a garanzia di uno di essi;
- i nominati Gestori, verificata la presenza dei requisiti iniziali di accesso alla procedura, previa convocazione hanno incontrato il Consumatore alla presenza del proprio legale rispettivamente in data 03/05/23-24/05/23-28/06/23; nel corso delle audizioni davano atto a verbale dei dati e delle circostanze del sovraindebitamento al fine di acquisire sia la documentazione integrativa a supporto della relazione, sia valutare la fattibilità della proposta;
- all'esito della produzione documentale richiesta in fase di audizione e successivamente ricevuta, i nominati Gestori, anche alla luce delle ulteriori informazioni acquisite, procedevano alle interrogazioni dei casseti fiscali e previdenziali, acquisendo le relative credenziali, nonché alla circolarizzazione dei debiti/crediti oltre che alla trasmissione a Banca d'Italia per centrale rischi del modulo richiesta informazioni;
- in conseguenza delle estrazioni dai pubblici registri i nominati gestori verificavano per ciascun soggetto finanziatore le posizioni creditorie soffermandosi sul merito creditizio del debitore sovraindebitato alla data di erogazione di ciascun finanziamento concesso;
- per quanto precede, in assenza di colpa grave sussistono tutti i presupposti per accedere allo strumento di regolazione della Crisi del Consumatore;
- come da Relazione periodica inviata in data 19/10/23 all'OCC la ristrutturazione dei debiti del consumatore su un orizzonte temporale di 5 (cinque) anni risulta essere un'ipotesi percorribile come meglio definito nel prosieguo della presente relazione.

secondo quanto rilevabile dalla documentazione offerta e quanto dichiarato nel corso dei colloqui preliminari, lavoratore dipendente della [REDACTED] in Roma (RM) (All. 9).

Il sovraindebitato risulta convivere con la madre [REDACTED] nata a Campagnano (RM) il 04/07/1937 [REDACTED], identificata con [REDACTED] con la quale attualmente convive e dimora, la stessa percepisce reddito da pensione INPS categoria SOCPDEL con importo annuale netto mensile [REDACTED] (All. 10). La Sig.ra [REDACTED] ha dichiarato, come da stato di famiglia agli atti, di accogliere nel suo immobile appunto il Sig. Ghirighini per tutto l'orizzonte temporale del presente piano. Tuttavia è ragionevole presumere che data l'avanzata età anagrafica della Sig.ra [REDACTED] possa anche verificarsi la perdita della disponibilità alloggiativa per fatto alla stessa non imputabile, in tal caso l'impegno alla disponibilità alloggiativa è sin da ora assicurato dalla sorella del Sig. Ghirighini, [REDACTED], sino alla scadenza del presente Piano. Ai fini della presente relazione sono state assunte la dichiarazione della [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] e il titolo di proprietà/detenzione dell'immobile (All. 11).

1.2) Fattori oggettivi di ammissibilità

Proseguendo nella disamina delle condizioni di ammissibilità della domanda deve individuarsi correttamente il concetto di sovraindebitamento. Questo, secondo l'art. 2 co. 2 lett. c) C.C.I.I. consiste nello "*...stato di crisi o insolvenza del consumatore...non assoggettabile alla liquidazione giudiziale...*". Sempre l'art. 2 co. 2 lett. a) definisce lo stato di crisi come lo "*...lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi...*", prosegue la lett. b) del citato articolo sullo stato di insolvenza "*...stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od oltre fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni...*". Ciò considerato la situazione dell'odierno ricorrente può essere senz'altro inquadrata nel concetto di sovraindebitamento, dal momento che ha dimostrato di non disporre di un patrimonio prontamente liquidabile per far fronte alle obbligazioni assunte, da cui l'impossibilità ad adempiere.

Il debitore, infatti, non dispone di alcun bene mobile o immobile se non del reddito derivante

dal lavoro subordinato dello stesso e dalla pensione che percepisce mensilmente l'anziana madre, [REDACTED].

Come si dirà in seguito, le esposizioni debitorie del ricorrente sono di entità tale che non è immaginabile una possibile risoluzione dello stato di crisi con il solo concorso della quota spendibile del mono reddito, dedotto quanto necessario alla famiglia per il sostentamento quotidiano, posto che al momento della redazione della presente relazione, le uniche risorse finanziarie immediate disponibili sono costituite dal reddito da lavoro dipendente dello stesso.

La ristrutturazione dei debiti del consumatore su un orizzonte temporale di 5 (cinque) anni oltre a risultare sorretta dalla garanzia prestata dai propri famigliari per la disponibilità alloggiativa (madre e sorella) del sovraindebitato, presenta altresì la copertura in garanzia della provvista anche in ragione della presenza del TFR, al netto delle anticipazioni ricevute, accantonato in azienda presso il datore di lavoro (All. 12) come analiticamente dettagliato nel proseguo della presente relazione.

1.3) Requisiti di indipendenza del professionista incaricato

In riferimento ai dati essenziali della procedura si deve rilevare che con il ricorso del Sig. Ghirighini, lo stesso ha richiesto l'accesso alla procedura di composizione della crisi e di esdebitazione, per l'effetto l'OCC dell'ODCEC di Roma ha nominato per la gestione della crisi, gli scriventi Dott. Gianfilippo Capriotti e Dott. Filippo Mengucci, entrambi iscritti nell'elenco dei Gestori abilitati, ai sensi dell'art. 2 c.1 lettera t) del C.C.I.I., con riferimento ai requisiti degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministero della Giustizia n.202/2014.

2) Cause dell'indebitamento e diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni

Al fine di comprendere le ragioni che hanno determinato l'indebitamento del ricorrente, è opportuno esporre le risultanze delle verifiche effettuate circa la situazione economico-patrimoniale del nucleo familiare, anche all'esito delle comunicazioni ed attività istruttorie effettuate, come di seguito esplicitato.

2.1) Profilo patrimoniale

L'attivo patrimoniale del debitore è rappresentato dai beni di seguito descritti.

Beni immobili

L'odierno ricorrente non è proprietario di alcun bene immobile. Tale affermazione è suffragata dalla ricerca eseguita in ambito nazionale presso i registri digitalizzati delle Conservatorie dei Registri Immobiliari a livello Nazionale (**All. 13-14**).

Beni mobili

Il Sig. Ghirighini medio tempore è stato proprietario di n. 2 autoveicoli (**All. 15**):

- Autoveicolo immatricolato il 20/06/1999 targato [REDACTED] successivamente dismesso dalla circolazione in data 20/06/2006;
- Autovettura modello [REDACTED] immatricolato il 14/07/2006, targato [REDACTED] successivamente dismesso dalla circolazione in data 24/10/2022.

Alla luce di quanto sopra, l'odierno debitore non è proprietario di alcun bene mobile così come dimostrato dalla ricerca digitale eseguita presso il Pubblico Registro Automobilistico.

Conti correnti

Per quanto concerne il saldo dei conti correnti attivi il Sig. Ghirighini ha prodotto l'estratto del conto corrente aggiornato alla data del 30/09/23 riferito all'istituto di credito Unicredit avente un saldo [REDACTED] a Banco Posta avente un saldo [REDACTED] (**All. 16-17**). Il medesimo ha dichiarato di non avere altri conti correnti a lui intestati (**All. 18**).

Di seguito si presenta una sintetica stima del valore corrente del patrimonio posseduto:

Valore stimato del patrimonio del Debitore

Valore stimato del patrimonio immobiliare	■
Valore stimato del patrimonio mobiliare*	■
Valore complessivo del patrimonio del debitore	■

*Considerato l'esiguità delle somme disponibili

2.2) Profilo reddituale

L'odierno ricorrente, come brevemente accennato precedentemente è impiegato a tempo indeterminato a far data dal 2000 come portiere presso la sede della [REDACTED]

[REDACTED] (All. 19).

La madre, [REDACTED] nata a Campagnano (RM) il 04/07/1937 [REDACTED], percepisce un reddito mensile lordo pari [REDACTED] erogato mensilmente dall'INPS a titolo di pensione.

Di seguito si rappresenta suddiviso per soggetto e riepilogato per nucleo familiare il reddito medio ricostruito sulla base dei documenti fiscali reperiti riferiti al Sig. Ghirighini e all'[REDACTED]

negli ultimi tre anni solari per i quali sono state presentate le relative dichiarazioni dei redditi (Fonte: Modello 730 relative annualità All. 20-21-22).

Reddito del debitore negli ultimi 3 anni

ROBERTO GHIRIGHINI	2022	2021	2020
Reddito complessivo	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Imposta lorda	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Detrazioni lavoro dipendente	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Reddito netto	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
<i>Reddito medio mensile</i>	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

(importi in euro)

Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'ODCEC di Roma
 Relazione particolareggiata
 Procedimento n. 5/2023 – Roberto Ghirighini
 Gestori della crisi: Dott. Gianfilippo Capriotti – Dott. Filippo Mengucci

Reddito della ██████████

(Fonte: CU/730 all. 23-24)

██████████	2022	2021	2020
Reddito complessivo	██████	██████	██████
Imposta netta	██████	██████	██████
Reddito netto	██████	██████	██████
<i>Reddito netto medio mensile</i>	██████	██████	██████

(importi in euro)

/NUCLEO FAMILIARE	2022	2021	2020
Reddito complessivo	██████	██████	██████
Reddito netto	██████	██████	██████
<i>Reddito netto medio mensile</i>	██████	██████	██████

(importi in euro)

Si evidenzia che alla data della presente relazione non sono ancora scaduti i termini per la presentazione dei dichiarativi modello unico p.f. 2023/2022, che posso rettificare precedenti dichiarativi modello 730 precedentemente presentati dal contribuente.

Si rappresenta inoltre che la quota di accantonamento del TFR maturato in corso del rapporto di lavoro e rimasto presso il datore di lavoro, in quanto non devoluto a fondi, quale componente di reddito differito. Dalla disamina del modello CU (All. 25) emerge un totale accantonato al 31/12/2022 pari ██████████ da considerare però al netto delle anticipazioni già erogate in corso di rapporto. Detto fondo che sarà incrementato per le quote maturate in corso di rapporto a partire dall'annualità 2023 in avanti è da considerarsi retribuzione differita per il sostenimento del piano. In sede di audizione del soggetto sovraindebitato è emerso come lo stesso abbia ottenuto precedenti anticipazioni di importo contenuto rispetto all'ammontare massimo previsto nella misura del 70% dal codice civile, quale anticipazione per motivi di salute, come di seguito rappresentato:

TFR Maturato e rimasto in azienda al 31/12/22	██████
Anticipazioni erogate in data 14/10/2019	██████
Anticipazioni erogate in data 10/07/2017	██████
TFR disponibile	██████

(importi in euro)

2.3) Finanziamenti in corso

A fronte della sopra rappresentata situazione patrimoniale e reddituale, il Sig. Ghirighini nel corso degli anni ha contratto alcuni prestiti nei confronti di diversi intermediari finanziari, risultando non ancora concluse n. 4 operazioni creditizie al momento della presentazione dell'istanza all'OCC, come di seguito specificato.

Al fine di verificarne la veridicità dei dati gli scriventi hanno proceduto alla circolarizzazione delle comunicazioni nei confronti dei creditori (All. 26-27-28-29-30-31).

ESPOSIZIONI DEBITORIE DI ROBERTO GHIRIGHINI: ISTITUTI FINANZIARI

Istituto finanziario	Importo finanziato	Durata finanziamento	n. rate totale	Importo rata mensile	Residuo alla data del 13/04/2023	Importo Circolarizzato	Note
██████████ ██████████	██████	Dal 06/07/2017 al 01/06/2027	██	██	██████	██████	
██████████ ██████	██████	Dal 01/05/2019 al 01/04/2029	██	██	██████	██████	██████████ ██████████ ██████████
██████████ ██████	██████	Dal 15/07/2021 al 15/06/2027	██	██	██████	██████	██████ ██████████
██████████ ██████████ ██████	██████	Dal 02/05/2022 al 01/04/2032	██	██	██████	██████	
TOTALE	██████			██████	██████	██████	

(importi in euro)

*/**Per quanto concerne il credit ██████████ non risulta pervenuta alcuna risposta si è accolto con ciò quanto documentato dal soggetto indebitato pertanto è stato accolto quanto prodotto dal soggetto indebitato.

ESPOSIZIONI DEBITORIE DI ROBERTO GHIRIGHINI: CARTE DI CREDITO

Istituto finanziario	Importo dichiarato	Importo circolarizzato
████████████████████ ████████████████████	████	████
██████████	████	████
██████████████████	████	████
██████████████████	████	████
TOTALE	████	████

(importi in euro)

* Con riferimento alle posizioni debitorie verso [REDACTED] si è accolto quanto emerso in sede di circolarizzazione.

**Per quanto concerne il credito [REDACTED] non risulta pervenuta alcuna risposta, si è accolto con ciò quanto documentato dal soggetto indebitato che rileva un maggior debito per entrambe le posizioni rispetto a quanto rappresentato nella relazione agli atti prodotta dal soggetto indebitato. Si rileva meramente per chiarezza informativa che nell'allegato 32, i prodotti finanziari esposti da [REDACTED] sono qualificati come finanziamenti e non già come carte di credito.

Tutto ciò considerato l'esposizione debitoria complessiva ammonta [REDACTED] salvo errori e/o omissioni, oltre interessi.

ESPOSIZIONI DEBITORIE DI ANNITA ROSSI: ISTITUTI FINANZIARI

Non risultano esposizione debitorie, così come dichiarato dalla [REDACTED] (All. 33).

2.4) Spese correnti

Il Sig. Ghirighini ha dichiarato che attualmente necessiterebbe [REDACTED] (All. 34) per il sostentamento della famiglia Ghirighini [REDACTED] come di seguito specificato:

CATEGORIA	IMPORTO
Locazione	[REDACTED]
Riscaldamento	[REDACTED]
Utenze	[REDACTED]
Alimenti	[REDACTED]
Spese varie ed eventuali	[REDACTED]
Totale	[REDACTED]

(importi in euro)

Si ritiene che detto importo risulti congruo per un nucleo familiare residente in Roma e composto da due adulti di cui una signora anziana.

La documentazione prodotta evidenzia la manifesta incapacità del debitore a far fronte ai debiti, che si sono cumulati negli anni per via delle circostanze anzidette, senza compromettere i mezzi di sussistenza necessari al sostentamento del nucleo familiare. Non disponendo di un patrimonio liquidabile, il debitore verte in una situazione di

sovraindebitamento, che si manifesta nella definitiva incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Il Sig. Ghirighini ritiene pertanto che l'unica via per potere fare fronte alle proprie esposizioni debitorie sia il piano di ristrutturazione dei debiti proposto ai creditori ex art. 67 e segg. CCII. Considerando:

- le spese correnti sopra citate ed il reddito netto medio annuo degli ultimi tre anni del debitore e della di lui madre;
- che l'odierno debitore avrebbe manifestato la possibilità di poter richiedere un anticipo sulla quota del TFR;
- che la sorella del debitore, [REDACTED] si è resa disponibile sia ad accogliere il fratello nella propria abitazione sottoscrivendo un eventuale impegno formale, in caso di premorienza della madre, sia al pagamento delle spese di procedura;

emerge che l'apporto finanziario che il debitore potrebbe mettere a disposizione dei propri creditori, ai fini della buona riuscita della procedura di sovraindebitamento, in modo da onorare gli impegni assunti, è [REDACTED], da corrispondersi in n. 60 rate mensili pari [REDACTED]), prevedendo una maxi rata finale [REDACTED] [REDACTED] corrispondente allo smobilizzo di parte del TFR oltre al pagamento delle spese della presente procedura [REDACTED]. Il primo pagamento avverrebbe a decorrere dal mese successivo all'approvazione del piano.

Avuto riguardo alle circostanze esposte, l'indebitamento non appare colposamente cagionato dal debitore, in ragione, appunto, del suo stato di salute, rinviando al successivo paragrafo in ordine alla valutazione del merito creditizio da parte dei soggetti finanziatori.

3) Ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte

3.1) Genesi dell'attuale situazione di sovraindebitamento

Si riporta di seguito la ricostruzione della genesi dell'indebitamento maturato dal Sig. Ghirighini sulla base di quanto dallo stesso dichiarato alla [REDACTED]

“... [REDACTED]

Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'ODCEC di Roma
 Relazione particolareggiata
 Procedimento n. 5/2023 – Roberto Ghirighini
 Gestori della crisi: Dott. Gianfilippo Capriotti – Dott. Filippo Mengucci

ESPOSIZIONI DEBITORIE CARTE DI CREDITO	██████████
██████████	████
██████████	████
TOTALE	████

(importi in euro)

Nel rispetto dei principi di legge è stata indicata separatamente per ciascun debitore la titolarità delle passività rilevate.

Tutte le esposizioni sopra rappresentate sono di natura chirografaria ad esclusione della posizione verso ██████████ (cessione del quinto) che ha natura privilegiata, al riguardo per questa posizione si esamina quanto esposto nel proseguo della presente relazione.

La quantificazione dei debiti, è stata verificata, oltre che attraverso la documentazione messa a disposizione dal debitore, anche attraverso la richiesta di circolarizzazione operata dagli scriventi Gestori della crisi presso tutti i creditori noti.

La medesima richiesta è stata fatta anche presso gli Uffici della Direzione Provinciale I di Roma dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. All'esito delle richieste non è risulta essere presente alcuna posizione debitoria (**All. 35-36**).

Per una migliore esposizione, si espone qui di seguito il valore del debito complessivo del Sig. Ghirighini, per linee di credito.

Sintesi dei debiti del debitore

Esposizione debitoria	Importo
██████████	████
██████████	████
██████████	████
██████████	████
██████████	████
██████████	████
██████████	████
██████████	████
Totale	████

(importi in euro)

In definitiva, nell'ambito dell'analisi delle attività e dei comportamenti precedenti alla domanda di piano, si giunge alle seguenti considerazioni:

- è stato possibile ricostruire l'elenco di tutti i creditori con evidenza delle somme

dovute;

- è stato possibile ricostruire la consistenza e la composizione di tutto il patrimonio;
- non vi è evidenza di atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni.

All'esito dell'attività di circolarizzazione è stato possibile, come sopra precisato, individuare l'esposizione debitoria complessiva [REDACTED]

3.3) Atti dispositivi ed impugnati da terzi

Come riferito dal Sig. Ghirighini e come risultante dalle buste paga dallo stesso fornito, a partire da maggio 2022 l'Istituto finanziario [REDACTED], sta operando la trattenuta di 1/5 direttamente in busta paga per un importo pari [REDACTED] (All. 37); tale trattenuta terminerà il 01/08/2032. Al fine di assicurare il buon esito della proposta si prevede la falcidia del predetto credito, in quanto un'ipotesi di liquidazione del patrimonio del debitore non consentirebbe per quanto sopra evidenziato un maggior soddisfo (art. 67 C.C.I.I. c.3,4), anche in armonia del principio di par condicio creditorum e mantenendone comunque la natura privilegiata.

Non si è a conoscenza di atti dei debitori impugnati dai creditori, così anche come confermato dai debitori.

4) Valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata

Per l'analisi della situazione patrimoniale e reddituale del debitore gli scriventi si sono avvalsi di un'idonea attività di ricerca e conferma basata su ricerche dirette presso enti ed istituzioni, partendo dalle indicazioni ricevute dal debitore ed estendendo le verifiche verso istituzioni ed enti ritenuti i più probabili portatori di interessi, come descritto nel corpo della presentazione relazione. Con ciò sulla base di quanto illustrato è stato possibile:

- ❖ raccogliere le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- ❖ ricostruire le entrate del soggetto indebitato;
- ❖ individuare le cause dell'indebitamento;
- ❖ determinare le ragioni che hanno comportato l'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte.

Sono stati altresì effettuati incontri ed intrattenuti rapporti di corrispondenza sia con il legale del debitore Avv. Ponzeletti, sia con il debitore Sig. Ghirighini sia con la sorella [REDACTED] [REDACTED] per l'acquisizione di dati e notizie sulla situazione debitoria, sulla situazione patrimoniale e sulle cause e circostanze della crisi. A tal proposito, si segnala che il debitore ed il suo legale hanno prestato, con serietà e disponibilità, la massima collaborazione.

Sulla scorta delle indagini svolte dai sottoscritti, nonché della disamina del contenuto della proposta di Piano del Consumatore presentata, è possibile affermare che la documentazione fornita dal debitore a corredo della proposta risulta essere completa ed attendibile, fornendo un valido supporto alla richiesta di accesso alla procedura ex art. 67 e segg. CCII.

5) Indicazione presunta dei costi della procedura

Sulla base della situazione economico-patrimoniale rappresentata dal debitore nell'istanza all'OCC, quest'ultimo ha formulato un preventivo, accettato dall'istante (**All. 38**), inerente i compensi spettanti all'OCC di complessivi [REDACTED] di cui [REDACTED] risultano già versati dal debitore a mezzo bonifico bancario direttamente sul c/c intestato all'ODCEC di Roma.

In aggiunta a tali compensi, i Gestori della crisi hanno stimato spese anticipate per complessivi [REDACTED] sostanzialmente inerenti la gestione della casella PEC della procedura per tutto il corso della durata stimata.

Inoltre, si evidenziano gli ulteriori costi inerenti all'attività del legale nominato dal debitore, Avv. Michele Ponzeletti, quantificati in [REDACTED]

Il compenso del legale che assiste il debitore nella domanda di omologazione del piano ex art. 67 CCII va considerato in prededuzione nella misura del 75% ex art. 6 CCII, mentre la restante parte del creditore deve ritenersi assistito da privilegio.

Nella tabella che segue sono riepilogati i costi di procedura, per complessivi [REDACTED] che sono da considerarsi in parte in prededuzione ai fini della presente procedura di sovraindebitamento con riferimento a parte delle spese del legale.

Costi Procedura	Importi
Compensi OCC/ORG	██████████
Rimborso spese anticipate (Fallco)	██████████
Compensi Avv. Michele Ponzetti	██████████
Totale	██████████

6) Valutazione del merito creditizio da parte del soggetto finanziatore

Per ciascuno dei finanziamenti in essere in capo al debitore, in ossequio alla vigente normativa (art. 68, comma 3, CCII), i Gestori della crisi hanno provveduto a fornire indicazioni "sul fatto se il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile". Secondo la citata norma *“si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”*.

A tal fine i Gestori della crisi ai fini della valutazione del merito creditizio hanno fatto riferimento a quanto disciplinato dall'art. 68 C.C.I.I. *“... nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159...”*

Ai fini della determinazione del reddito disponibile, è stato considerato il reddito netto esposto nel medesimo contratto di finanziamento, laddove disponibile, ovvero dalle dichiarazioni dei redditi dei debitori, con ripartizione su base mensile.

All'esito delle verifiche effettuate, è risultato che già dal secondo finanziamento erogato da ██████████ non era stato considerato adeguatamente l'importo necessario al debitore per mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al reddito disponibile, tanto da non

considerare con ciò in maniera idonea il merito creditizio del soggetto indebitato.

7) Conclusioni

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte i sottoscritti Gestori della crisi ritengono che la proposta di ristrutturazione del debito, come proposto dai debitori, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile, ragionevolmente attuabile e da preferire all'alternativa liquidatoria.

Il Piano del consumatore è di seguito rappresentato:

In sintesi prevede l'erogazione di una rata mensile [REDACTED] pari complessivamente a [REDACTED] su 5 anni oltre una maxi rata finale pari [REDACTED] derivante dallo smobilizzo di parte del TFR, quest'ultima sarà erogata in via prioritaria al creditore privilegiato ed in subordine ai creditori chirografari, come di seguito rappresentato:

Descrizione	Importo	%	Pgm. Anni 5
Debiti verso finanziarie (chirografo)	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Debiti per utilizzo carte (chirografo)	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Debiti verso finanziarie (privilegio)	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Totale posizioni debitorie	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Maxi Rata finale	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Totale provvista	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'ODCEC di Roma
 Relazione particolareggiata
 Procedimento n. 5/2023 – Roberto Ghirighini
 Gestori della crisi: Dott. Gianfilippo Capriotti – Dott. Filippo Mengucci

Descrizione	Importo	Chirog.	Priv.	Preded	Compenso OCC
Debiti verso finanziarie	■	■	■		
Debiti per utilizzo carte	■	■			
Totale posizioni debitorie	■			■	-
Compenso lordo avvocato Ponzelletti	■		■	■	
Compenso OCC	■				■
Rimborso spese anticipate	■				■
Totale spese procedura	■		■	■	■

Descrizione	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Maxi rata/ Famiglia Ghirighini	Totale soddisfo
Debiti verso finanziarie (chirografo)	■				■	■	■
Debiti per verso finanziarie per utilizzo carte (chirografo)	■	■	■	■	■	■	■
Debiti verso finanziarie (privilegio) *	976	■	■	■	■	■	■
Totale posizioni debitorie	■					■	■
Compenso lordi avvocato Ponzelletti		■	■	■	■	■	■
Compenso OCC	■	■	■	■	■	■	■
Rimborso spese anticipate	■	■	■	■	■	■	■
Totale uscite procedura	■					■	■

Si sottolinea altresì che il piano del consumatore proposto prevede una durata massima di 5 anni, anche nell'ipotesi della presenza di un assuntore nella persona della sorella del soggetto sovraindebitato, ove venisse meno il supporto della anziana madre convivente.

I sottoscritti Gestori della Crisi ritengono di avere fedelmente adempiuto all'incarico ricevuto e restano a disposizione per ogni eventuale integrazione o ulteriori attività venissero ritenute necessarie.

dott. Gianfilippo Capriotti

dott. Filippo Mengucci

Con osservanza

Roma, 01/04/24

Allegati:

All. 1 – Nomina

All. 2 – Accettazione

All. 3 - Interrogazione CCIAA

All. 4/5 – Contratto Locazione/rinnovo

All. 6 - Dichiarazione di non aver subito, per cause a sé imputabili, uno dei provvedimenti di cui artt. 70 e 72 del CCII

All. 7 - Consulenz [REDACTED]

All. 8 – Presa [REDACTED]

All. 9 – Contratt [REDACTED]

All. 10 – Reddito pension [REDACTED]

All. 11 – Dichiarazione della [REDACTED]

All. 12 – Anticipazione datore lavoro

All. 13/ All. 14 – Conservatorie dei Registri Immobiliari a livello Nazionale

All. 15 – Certificazione Autoveicoli

All. 16 – Estratto Banco Posta

All. 17 – Estratto Unicredit

All. 18 – Dichiarazione assenza conto correnti

All. 19 – - Cedolino Ghirighini

All. 20 – 730/ Ghirighini_20

All. 21 – 730/ Ghirighini_21

All. 22 – 730/ Ghirighini_22

All. 23 – 730 [REDACTED]

All. 24 – 730 [REDACTED]

All. 25 – CU/Ghirighini

All. 26/All. 27/All. 28/All. 29/All. 30/All. 31 – Circolarizzazione crediti

All. 32 – [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

All. 35 /All. 36 – Richiesta è stata fatta anche presso gli Uffici della Direzione Provinciale I di Roma dell' Agenzia delle Entrate-Riscossione

Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'ODCEC di Roma
Relazione particolareggiata
Procedimento n. 5/2023 – Roberto Ghirighini
Gestori della crisi: Dott. Gianfilippo Capriotti – Dott. Filippo Mengucci

All. 37 – Trattenuta ██████████

All. 38 – Preventivo OCC